

Oggetto: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO - ID 1918

CHIARIMENTI

I chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

1) Domanda

Si chiede se la scrivente impresa, visto l'art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010, suffragato da pareri di precontenzioso ANAC, essendo qualificata nella cat. OG11 class. I e potendo eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta in OG11, risulta qualificata a chiedere l'abilitazione per la categoria OS28 class. I.

Risposta

Si conferma che trova applicazione l'art. 79 comma 16, del DPR 207/2010, pertanto, l'Impresa in possesso della qualifica OG11 può chiedere l'ammissione allo SDA risultando di fatto qualificata ad eseguire le attività per la categoria OS 28 sulla base di quanto prescritto dalla citata previsione.

2) Domanda

Con riferimento al bando relativo al SDAPA si formulano i seguenti quesiti

1. Con riferimento all'art.4.2 del capitolato d'oneri si chiede in che modo, in caso di verifica, vanno comprovati i fatturati specifici dichiarati;
2. Nel caso di contratti di servizio energia, o simili, comprendenti, con importo indiviso, sia la manutenzione degli impianti che la fornitura del combustibile si chiede di precisare se può essere dichiarato l'intero importo del contratto o se dallo stesso va scorporato il valore del combustibile impiegato;
3. Una impresa invitata ad una gara per un appalto specifico può associare in RTI un'altra impresa, già ammessa allo SDA, ma non invitata in quanto di categoria inferiore ?

Risposta

Si forniscono le risposte per singolo quesito:

- 1) Il paragrafo 4.2 del Capitolato d'oneri, stabilisce che *"In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio"*. Consip pertanto potrà eseguire verifiche "d'ufficio" per riscontrare la veridicità delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici tramite controlli autonomi; Consip S.p.A. potrà altresì inoltrare specifiche richieste all'operatore economico con le quali saranno indicati le tempistiche, le modalità e gli strumenti da utilizzare. Oggetto di tali richieste potrebbe essere la produzione di documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti economici e tecnici indicati nella domanda di ammissione o in sede di rinnovo o modifica dati. A titolo esemplificativo, rispetto al fatturato specifico, potranno considerarsi adeguati strumenti documentali quali Bilanci, fatture, dichiarazione dei revisori contabili, ecc..
- 2) Nel caso di contratti di "servizio energia" con importo contrattuale indiviso e riferito sia alla manutenzione impiantistica che al valore del combustibile impiegato, dovrà essere dichiarato nella domanda di ammissione quale importo di fatturato specifico il solo valore relativo all'attività di manutenzione ed andrà pertanto scorporato il valore del combustibile impiegato.
- 3) Come previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato d'Oneri *"a pena di esclusione, può presentare offerta per un Appalto specifico solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDA per la categoria merceologica oggetto dello stesso Appalto Specifico, al momento dell'invio della lettera di Invito e invitato. Questa regola si applica ... agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario,.... Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 6.2."*

Come previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri "Per il singolo Appalto Specifico la Stazione Appaltante potrà invitare:

A) tutti gli operatori ammessi a qualsiasi Categoria di ammissione appartengano (Tabella 1 e Tabella 2 del paragrafo 2.2);

oppure

B) solo gli operatori ammessi alla Categoria di ammissione oggetto dell'AS o a quelle ad essa superiori."

Vale in ogni caso la regola prevista al paragrafo 5.1.2, pertanto solo le imprese invitate, sulla base di una delle due sopra indicate modalità, potranno partecipare all'Appalto Specifico".

Come previsto al paragrafo 6.3 "nel caso in cui in sede di Appalto Specifico la stazione appaltante abbia invitato solo gli operatori economici appartenenti alla Categoria di ammissione indicata nella lettera di invito e quelli appartenenti ad una categoria di ammissione ad essa superiore, la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o retiste (in caso di Aggregazioni senza soggettività) tra gli operatori invitati, sarà o meno ammessa sulla base di quanto previsto nella disciplina di cui al Capitolato d'oneri della lettera di invito. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.1.2".

Pertanto nel caso in cui la Stazione appaltante abbia deciso di invitare solo gli operatori che rientrano nella categoria di ammissione indicata nella lettera di invito la stessa stabilirà altresì se gli operatori invitati (ed essi soltanto) potranno riunirsi in RTI/ConSORZI ordinari. In tal caso, non potranno partecipare all'AS, a pena di esclusione, RTI con imprese ammesse ad una Categoria di Ammissione inferiore a quella indicata nella lettera di invito e che, pertanto, non sono stati invitati a presentare offerta.

Direzione Sourcing Beni e Servizi
Sante Dotto
(Il Direttore)